

**VISTO** l'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale è stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

**VISTO** l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 446/1997, a norma del quale le regioni hanno facoltà, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare l'aliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale;

**VISTO** l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopracitato articolo 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e un incremento dei costi relativi al personale, così come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente (cosiddette "imprese virtuose");

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 2, della medesima legge regionale n. 2/2006 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione;

**VISTO** il "Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche" emanato con D.P.Reg. del 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.;

**VISTO** l'articolo 1, comma 50, lett. h) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) che ha modificato l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 richiamato, rideterminandola nella misura del 3,9 per cento;

**VISTO** l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 che, al fine di mantenere inalterato il beneficio già attribuito con le manovre fiscali vigenti, ha provveduto a rideterminare le aliquote Irap in ambito regionale, in rapporto alla nuova aliquota ordinaria fissata dalla legge 244/2007;

**VISTO** l'articolo sopra richiamato che ha fissato l'aliquota Irap a favore delle "imprese virtuose" al 2,9 per cento;

**CONSIDERATE**, altresì, le modifiche apportate al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dal legislatore statale con legge finanziaria 2008 in ordine alla determinazione della base imponibile Irap, e le implicazioni che ne derivano con riguardo al testo regolamentare recante le modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 citata;

**RITENUTO**, per l'effetto, necessario l'adeguamento delle previsioni normative del Regolamento di cui D.P.Reg. del 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., al fine di allinearne i contenuti alle nuove disposizioni normative;

**VISTO** lo schema di regolamento predisposto a tal fine dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali;

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. – E' approvato il Regolamento recante "Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche", di cui al D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., nel testo allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale.

2. – Alla presente deliberazione verrà data attuazione con decreto del Presidente della Regione, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.